



Genova, 28 GEN 2004

**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto**

**AI CAPITANERIE DI PORTO
TUTTE**

**6° Reparto
Sicurezza della Navigazione**

**UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
TUTTI**

Prot. n. 86/ 1096 /Uff. II- Sez. II

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale recante : "Integrazioni al D.M. 218/02". Deroghe EPIRB satellitare.

Circolare non di serie n. 03/2004

Prosecuzione nota 82/75632/CCNP del 16 dicembre 2003.

Il regolamento di cui alla nota in prosecuzione differirà al 1° gennaio 2005 le disposizioni in materia di EPIRB satellitare nei confronti delle navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro 20 miglia dalla costa.

Ciò premesso, fermo restando

- quanto disposto al punto 3 della circolare titolo "Sicurezza della navigazione", serie generale n. 38, in data 17 dicembre 2002 e
- quanto previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 616/62 (proroga di un mese dei certificati in scadenza),

considerata la previsione citata in premessa e nelle more della sua definitiva approvazione, potrà trovare temporanea applicazione l'articolo 7 del D.M. 218/02. In tal senso, codesti Comandi dovranno inoltrare a questo Reparto motivata istanza in bollo degli interessati con richiesta di esenzione dalle prescrizioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 28 del regolamento sopra citato in materia di EPIRB satellitare.

Questo Comando generale provvederà, sulla scorta degli elementi acquisiti in base alla proposta formulata, a concedere la richiesta esenzione temporanea.

**IL COMANDANTE GENERALE
AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP)
Eugenio SIGNORELLA**



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto**

**6° Reparto
Sicurezza della Navigazione**

Genova, 01 MAR, 2004

**A CAPITANERIE DI PORTO
TUTTE**

**UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
TUTTI**

**e.p.c. FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE
IMPRESE DI PESCA
V. Emilio de' Cavalieri 7
ROMA**

**FEDERCOOPESCA
v. de Gigli d'Oro 21
ROMA**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA PESCA
V. Tirso 26
ROMA**

**LEGAPESCA
V. Nazionale 243
ROMA**

**AGCI PESCA
V. Bargoni 78
ROMA**

**UNCI PESCA
V. San Sotero 32
ROMA**

Prot. n. 86/ 2784 /Uff.II-Sez. II

**OGGETTO: Schema di decreto ministeriale recante regolamento di integrazione
al D.M. 218/02. Deroghe stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF).**

Circolare non di serie n. 05/2004

Proseguizione:

- a. nota 82/75632/CCNP del 16 dicembre 2003;
- b. circolare non di serie n. 03/2004 in data 28 gennaio 2004;
- c. circolare titolo "Sicurezza della navigazione" - serie Generale - n. 38 in data 17 dicembre 2002.

Il provvedimento in oggetto, allegato alla nota in prosecuzione a., prevede che, dal
1° gennaio 2005:

1. solo le unità da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa siano dotate di apparecchiature radioelettriche;
2. le dotazioni radioelettriche per tutte le unità che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa siano quelle indicate al quarto comma dell'articolo 5 del provvedimento stesso.

Ciò premesso,

- fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 616/62, relativamente alla possibilità di proroga di un mese dei certificati in scadenza, e dalle circolari in riferimenti b. e c.;
- considerato che le unità di stazza lorda inferiore alle 15 tonnellate:
 - in forza dell'articolo 22 del d.m. 22 giugno 1982, vigente fino alla data del 31 dicembre 2003, non avevano obbligo di installare alcuna dotazione radioelettrica;
 - se effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa, in forza dell'articolo 28, commi 1 e 2, del d.m. 218/02, applicabile dal 1° gennaio c.a. fino all'entrata in vigore del regolamento allegato alla nota in prosecuzione a., sono obbligate ad installare apparati radioelettrici che, alla data del 31 dicembre 2004, dovranno comunque essere sostituiti;
 - se effettuano navigazione entro tre miglia dalla costa, in forza dell'articolo 28 del d.m. 218/02, applicabile dal 1° gennaio c.a. fino all'entrata in vigore del regolamento di cui alla nota in prosecuzione a., sono obbligate ad installare apparati radioelettrici che, alla data del 1° gennaio 2005, non saranno più obbligatori,
- alla luce delle previsioni contenute nel provvedimento in oggetto;
- al fine di evitare che, nelle more della definitiva approvazione del provvedimento di cui si tratta, vengano installate dotazioni radioelettriche che, alla data del 31 dicembre c.a. dovranno essere sbarcate o non saranno più obbligatorie;

questo Comando generale ritiene che nella fattispecie in questione, per le unità di stazza lorda inferiore alle 15 T., possa trovare temporanea applicazione l'articolo 7 del d.m. 218/02. Pertanto, codesti Comandi potranno provvedere direttamente all'emissione delle deroghe in oggetto, previa presentazione di motivata istanza in bollo degli interessati.

Dell'avvenuto rilascio della deroga dovrà essere data comunicazione a questo Comando generale.

**IL COMANDANTE GENERALE
AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP)
Eugenio SICUREZZA**

